

STATUTO

ONDE ALTE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RONCADE TV VIA SILE 41

Numero REA: TV - 442162

Codice fiscale: 04484110277

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" ALL'ATTO
DEL 11.05.2023
N. 345.081 DI REP.
N. 32.264 DI RACC.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO SOCI

ART. 1 - Denominazione sociale di società benefit

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la seguente denominazione sociale:

"ONDE ALTE S.R.L.-SOCIETA' BENEFIT"

o anche in breve

"ONDE ALTE SRL-SB".

Nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, accanto alla denominazione sociale è riportata anche la parola "società benefit" o l'abbreviazione "SB". Tale denominazione verrà utilizzata nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Lo scopo principale della società benefit è "la felicità di quanti ne facciano parte", sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica che coniuga lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale si opera.

Nel proprio operato la società intende rispettare, applicare e diffondere i principi e le metodologie per la sostenibilità collegati al "Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)" e di "Backcasting da principi di Sostenibilità" per diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi con la verifica annuale dei risultati della propria attività mediante lo strumento internazionale "B IMPACT ASSESSMENT".

ART. 2 - Sede legale

La società ha sede legale nel comune di Roncade (TV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

Spetta, invece, ai soci deliberare sia l'istituzione di sedi secondarie sia il trasferimento della sede legale in un comune diverso.

ART. 3 - Durata società

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo scioglimento anticipato o proroga della durata, deliberati dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle formalità previste dalla legge.

ART. 4 - Domiciliazione soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne il loro rapporto con la società, è quello che risulta indicato dal Registro delle imprese.

E' onere del socio comunicare alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni del proprio domicilio.

TITOLO II

OGGETTO

ART. 5 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ordine ai quali viene richiesta l'iscrizione speciale come startup innovativa a "vocazione sociale" nel Registro delle imprese, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 17/12/2012, n. 221.

La società, avendo assunto la qualifica di "società benefit" intende perseguire una o più "finalità di beneficio comune", operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (lavoratori, clienti, fornitori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).

Più specificatamente l'oggetto sociale si attuerà con lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la progettazione di servizi e prodotti digitali per abbinare valore economico e finalità sociali dirette, facendo uso di metodologie del "service design", di occasioni di "open innovation" e delle conoscenze approfondite di tecnologie digitali innovative;
- b) l'elaborazione di strategie di marketing e di comunicazione ad alto contenuto tecnologico per unire i valori d'impresa alla sostenibilità, all'innovazione e al ritorno in favore delle collettività sociali;
- c) la realizzazione di nuovi prodotti "socialmente responsabili", mediante l'attivazione di processi di "industrial design", di concettualizzazione e prototipazione;
- d) la diffusione di "conoscenze e cultura responsabile" tra gli studenti e i giovani in genere, mediante l'organizzazione, la promozione e realizzazione di eventi culturali, conferenze, seminari, corsi, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;
- e) la conduzione di appositi "workshop" e di iniziative di "open innovation" che favoriscono la creazione di "deal flow" (nuove imprese) ad elevato impatto sociale in collaborazione con soggetti terzi (pubblici e privati) e le Università italiane e internazionali;
- f) l'erogazione di programmi di formazione e di eventi inerenti alla "social innovation" per cittadini privati, lavoratori subordinati e/o autonomi, imprese startup,

pubbliche amministrazioni, manager e aziende in genere, rivolti anche alle categorie disagiate (disoccupati, "neet" e lavoratori adulti che necessitano di riqualificazione);

g) la consulenza e l'assistenza alle società startup innovative a vocazione sociale attraverso la fornitura di servizi e risorse come supporto iniziale alle varie fasi di costituzione, avvio e sviluppo;

h) l'individuazione di un "pool" di potenziali investitori (pubblici e privati), interessati e impegnati al tema dell'impatto sociale sostenibile, agendo nella veste di "advisor tecnico" per accelerare i progetti d'impresa più interessanti e meritevoli.

La società si pone l'obiettivo di conseguire un sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avviamento di altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo indicato nell'articolo 1 dello statuto.

Inoltre, la società si propone di ricercare nuove opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (nessuna esclusa), commerciali, finanziarie e di credito, non esercitate nei confronti del pubblico, ritenute dagli Amministratori necessarie, utili, complementari e accessorie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà, inoltre, prestare e rilasciare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere (anche reali) a favore di altre società e imprese nel rispetto dei limiti delle leggi vigenti in materia.

Salvo il disposto dell'art. 2361 del Codice Civile, la società potrà assumere e concedere, solo a scopo di stabile investimento e non a scopo di collocamento sul mercato, non in via prevalente e solo strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società italiane e estere od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche acquistando o vendendo azioni o quote.

Tutte queste attività dovranno essere svolte non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

La società potrà partecipare a consorzi per acquisti collettivi e aderire a organizzazioni di categoria intese

alla tutela dei diritti commerciali del settore.
Per tutte le sue necessità finanziarie essa può ricorrere al credito in tutte le sue forme.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI SOCI - TRASFERIMENTI QUOTE SOCIALI

ART. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto una o più volte con delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

L'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi con l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica secondo le modalità previste nell'art. 2464 Codice Civile, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali la società ha assunto la compartecipazione.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale

della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del Revisore legale dei conti (se nominati). I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

ART. 7 - Versamenti e finanziamenti soci

In caso di necessità finanziarie e per consentire al meglio il raggiungimento dell'oggetto sociale, i soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, potranno effettuare versamenti in conto capitale, proporzionali alle loro quote di partecipazione. Questi versamenti saranno infruttiferi di interessi anche in deroga agli artt. 1224 e 1282 del Codice Civile non ricorrendo i presupposti della relativa presunzione stabilita dalle disposizioni tributarie vigenti. Essi svolgeranno funzione economico-aziendale di capitale proprio e potranno essere rimborsati ai soci, su delibera dell'assemblea dei soci, soltanto contemporaneamente e nella stessa proporzione in cui sono stati conferiti. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

I versamenti dei soci, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia, potranno essere effettuati alla società anche a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero. In tal caso, agli importi versati dai soci non è richiesta alcuna proporzionalità tra la somma finanziata e la partecipazione al capitale sociale, poiché tali versamenti non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società. L'organo amministrativo dovrà restituire tali somme ricevute in prestito dai soci nei tempi e nei modi preconcordati, liquidando agli stessi soci gli interessi per una eventuale fruttuosità dei prestiti concessi alla società il tutto nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Quote sociali e recesso

Le quote sociali sono divisibili e non possono mai essere rappresentate da titoli. Ogni socio può, però, ottenere dalla società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, la società riconoscerà l'esercizio dei diritti dei comproprietari ad un solo rappresentante comune per ciascuna quota sociale, applicando l'art. 2347 del Codice Civile.

Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

Il socio recedente può esercitare il diritto di recesso esclusivamente per l'intera quota posseduta, essendo esclusa la possibilità di recedere in modo parziale.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con

raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e delle modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti (se nominati), tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo si applicano le norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 9 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi e esercizio del diritto di prelazione

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote sociali trasferende, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità che seguono.

Per "trasferimento", ai fini del presente articolo, s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito (quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la transazione, la dazione in pagamento e la donazione) idoneo a trasferire, direttamente o indirettamente, la proprietà, piena o nuda, ovvero altro diritto reale di godimento sulla quota.

I trasferimenti per atto tra vivi delle quote sociali, devono essere preceduti da offerte in prelazione da inviarsi al domicilio degli altri soci, quale risulta dal registro delle imprese.

Il socio (di seguito "socio alienante") che intende alienare a soci od a terzi non soci la proprietà o l'usufrutto di tutte o parte delle proprie quote (di seguito "quote in prelazione") dovrà offrire dette quote in prelazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovrà essere indicato il nominativo

dell'aspirante-cessionario, la quantità delle quote offerte, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento con le altre eventuali condizioni (di seguito comunicazione "prima offerta di prelazione"), nonché, nell'ipotesi in cui la cessione non preveda un corrispettivo in denaro, il valore attribuito alla quota che si intende trasferire.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della prima offerta di prelazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al socio alienante.

Qualora la prelazione non venga esercitata da nessuno dei soci nella forma e nei termini suddetti, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e il socio alienante sarà libero di vendere le quote in prelazione alla persona indicata nella prima offerta di prelazione.

Qualora, invece, il diritto di prelazione venga esercitato solo da alcuni soci (di seguito "soci acquirenti"), questi ultimi avranno il diritto di acquistare, anche singolarmente, tutte le quote in prelazione ancora disponibili.

In tal caso il socio alienante, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine della prima offerta di prelazione, offrirà le quote in prelazione ancora disponibili ai soci acquirenti con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione delle quote in prelazione ancora disponibili (di seguito "seconda offerta di prelazione").

I soci acquirenti potranno esercitare la prelazione necessariamente su tutte le quote ancora disponibili, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del socio alienante della seconda offerta di prelazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La distribuzione delle suddette quote, dovrà avvenire in proporzione alle quote possedute dai soci acquirenti alla prima offerta di prelazione.

Qualora, anche a seguito della seconda offerta di prelazione, il diritto di prelazione venga esercitato solo per una parte delle quote in prelazione, tanto la prima che la seconda prelazione esercitata dai soci acquirenti, perderà ogni efficacia ed il socio alienante sarà libero di vendere le quote in prelazione alla persona indicata nella prima offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra descritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Non spetta agli altri soci il diritto di prelazione solo nel caso in cui il trasferimento della partecipazione per atto

tra vivi avvenga a favore del coniuge, dei figli e dei genitori di un socio.

ART. 9-bis - Trasferimento delle quote sociali per successione mortis causa

La trasferibilità delle quote sociali per successione "mortis causa" è limitata e condizionata alle ipotesi previste dall'art. 2284 del Codice Civile. Più precisamente in caso di morte di uno dei soci, gli altri soci debbono decidere, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di decesso del socio, se:

liquidare la quota agli eredi del socio defunto;

continuare la società con gli eredi stessi: in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

sciogliere la società.

In caso di liquidazione della quota, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; per la determinazione del valore della quota del socio defunto e delle modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in 3 (tre) rate di uguale importo, scadenti rispettivamente a 6 (sei), 18 (diciotto) e 30 (trenta) mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare, senza alcun aggravio di interessi.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 17 del presente statuto, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART. 10 - Effetti trasferimento quote

Il trasferimento di una quota o di parte della medesima, ha effetto, di fronte alla società, dal momento dell'iscrizione dell'atto di trasferimento presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Tale trasferimento deve essere comunicato alla società con raccomandata con avviso di ricevimento dall'alienante o dall'acquirente con esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento stesso e l'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 2470, 2° comma, del Codice Civile.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE SOCI

ART. 11 - Decisioni soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice civile, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina del liquidatore o dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 12 - Diritto di voto

Hanno diritto di intervento in assemblea e di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, del Codice Civile) non può esercitare il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni della medesima.

ART. 13 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 - Obbligatorietà di delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11 ai punti 4), 5) e 6) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

ART. 15 - Convocazione assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nel caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, l'avviso di convocazione deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Quando gli amministratori o i sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 16 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati. In questo caso l'Assemblea dovrà rispettare e dare atto nei relativi verbali delle seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 17 - Esercizio del diritto di voto

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza assoluta dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dall'art. 11 punti 4), 5) e 6) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano, comunque, salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, del codice civile.

ART. 18 - Verbale assembleare

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19 - Amministrazione della società

La società può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 2 (due) a 5 (cinque), eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne determina il numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori rimangono in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'assemblea dei soci e/o dimissioni, o per il periodo stabilito espressamente dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina.

Se, per dimissioni od altre cause, nel corso di un esercizio viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri decadono dalla carica

automaticamente; l'intero Consiglio di Amministrazione s'intende scaduto e dovrà convocarsi d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina di tutti gli amministratori.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

L'autorizzazione dell'assemblea dei soci si presume data se la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti e l'esercizio di un'attività concorrente per conto proprio o di terzi preesistevano al presente contratto sociale e i soci ne erano a conoscenza.

ART. 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, posta elettronica anche non certificata o telefax da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e componente dell'organo di controllo interno (se nominato), agli indirizzi previamente comunicati da ciascun membro. Nei casi d'urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire con le stesse modalità mediante spedizione da eseguire almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi (se nominati).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Delle sedute del Consiglio, viene redatto, a cura del segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione.

ART. 20-bis - Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si considera adottata quando, nei modi e nei termini sopra indicati, risulta il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni devono essere senza indugio trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

ART. 20-ter - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

La firma del Vice-Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 21 - Comitato esecutivo e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più Amministratori delegati con poteri di firma.

ART. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

ART. 23 - Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, sia sostanziale che processuale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

ART. 24 - Compenso all'organo amministrativo

L'assemblea dei soci delibera l'importo del compenso annuo complessivo per l'organo amministrativo. Tale compenso resterà invariato sino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea dei soci può inoltre riconoscere ed assegnare agli amministratori anche un'ulteriore indennità, da erogarsi all'atto della cessazione della carica di Amministratore. Questa indennità verrà corrisposta alla scadenza del mandato di Amministratore, per dimissioni, revoca o decesso del medesimo.

ART. 25 - Potere di delega dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendo poteri e compensi.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

O REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 26 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti non è obbligatoria fino a quando non si verifica una delle condizioni previste dall'articolo 2477 del Codice civile.

Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti diventa obbligatoria, l'assemblea dei soci nominerà l'organo di controllo o il revisore legale dei conti ai sensi di legge.

L'assemblea dei soci può decidere anche di nominare volontariamente l'organo di controllo o il revisore legale dei conti, determinandone anche la sua composizione, le competenze e i doveri.

In luogo del Sindaco unico, potrà altresì, nominare in

alternativa un Collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati per un triennio e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile e potrà esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti sulla società; in tal caso si applica quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Le riunioni del Collegio sindacale potranno tenersi anche per audioconferenza e videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni e le modalità previste dall'art. 20 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

DURATA ESERCIZIO SOCIALE -

BILANCIO - UTILI - RISERVE - SCIoglimento

ART. 27 - Durata esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico; inizia cioè l'1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Il primo esercizio sociale dura dalla data di costituzione al 31 Dicembre 2018.

ART. 28 - Redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo deve redigere il bilancio d'esercizio a norma di legge, e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civile; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 29 - Ripartizione degli utili

Non possono essere distribuiti utili ai soci fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle startup innovative.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinquepercento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile, sono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote. L'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio può stabilire una diversa destinazione degli utili netti costituendo speciali riserve o disponendo il loro utilizzo.

Il pagamento dei dividendi ai soci sarà effettuato nel termine e con le modalità che saranno fissate dall'assemblea. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società.

ART. 30 - Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualunque momento questo avvenga, l'assemblea dei soci, nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO VIII

SOCIETA' BENEFIT

ART. 30-bis -Disposizioni sulle Società Benefit

La società benefit deve essere amministrata e gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle "finalità di beneficio comune" e il soddisfacimento degli interessi di coloro sui quali l'attività sociale può avere un impatto.

La società benefit deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle "finalità di beneficio comune" indicate dall'articolo 5 del presente statuto.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'impatto".

La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che deve essere allegata al bilancio d'esercizio.

Tale relazione deve includere tutte le informazioni previste dalla legge e deve essere pubblicata nel sito internet della società e in ogni altra forma che il "Responsabile dell'impatto" dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

TITOLO IX

COMUNICAZIONI AI SOCI

ART. 31 - Recapiti e comunicazioni

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese.

Nel Registro delle imprese potranno essere indicati, oltre all'indirizzo, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta, inviata alla società che provvederà ad annotarla nel Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione, da effettuarsi ai sensi del presente statuto, possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma la ricevuta.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo

amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, convertito in legge, senza modifiche, dalla Legge 28/1/2009, n. 2.

TITOLO X

NORME DI RINVIO

ART. 32 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile per le società a responsabilità limitata e alle disposizioni di legge speciali in materia di "società benefit" e di "startup innovative a vocazione sociale".

F.TO VENTIMIGLIA MASSIMILIANO

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"